



Un quesito sulla natura giuridica degli illeciti in materia agroalimentare

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Gli illeciti nel settore agroalimentare sono ormai all'ordine del giorno e spesso le cronache riportano casi molto gravi contro la salute pubblica. Ma, consultando le leggi in materia, mi sembra che le sanzioni sono per lo più modeste e depenalizzate. E' una mia impressione o realmente il tema è sottovalutato a livello normativo? E cosa può fare un operatore di PG per rendere efficace la sua azione in caso di accertare illegalità?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): La valutazione del nostro lettore è assolutamente esatta. Assistiamo infatti ad un paradosso: l'evoluzione della gravità dei crimini agroalimentari, che negli ultimi trent'anni sono cresciuti sia a livello qualitativo che quantitativo come pericolosità per la salute umana, e l'immobilismo storico ed anacronistico della legislazione nazionale sul tema.

Nonostante il fiorire di una vasta normativa indirizzata alla prevenzione, ai controlli ed, in generale, ad assicurare la regolare circolazione di alimenti e bevande non solo all'interno dello Stato italiano, ma della Comunità Europea e del mercato mondiale, nel nostro Paese negli ultimi decenni, sono state gradualmente escluse dalla materia penale la maggior parte degli illeciti riguardanti l'igiene e la sicurezza degli alimenti. Dapprima la Legge n. 689/1981, e quindi il D.Lgs n. 507/1999 in attuazione della Legge n. 205/1999, hanno di fatto declassato al rango di illeciti amministrativi, la maggior parte dei reati commessi nel settore specifico che sono stati considerati "reati minori". Con un effetto repressivo e deterrente di conseguenza molto basso. In alcuni casi pari a zero.

Dunque, siamo alle solite. Come per il caso dell'inquinamento idrico (ove le regole e le sanzioni sono del tutto inefficaci nella norma di settore contro i grandi crimini di scarichi illegali, essendo previsioni di pura forma), anche nel campo dei crimini agroalimentari nella realtà quotidiana per trovare in giurisprudenza delitti utili per il relativo contrasto è di fatto necessario ricorrere ai "reati satelliti" individuati non nella normativa specifica di settore, ma nel Codice penale o in altre leggi non dirette.

In pratica, con tale prassi operativa e di principio si valorizza un diritto penale generale che consente di fronteggiare i reati che possono minacciare o ledere la salute del consumatore, e che prescindono dalla natura del prodotto o dalle particolari condizioni di salute di un determinato soggetto, ma che sono esclusivamente legati a comportamenti fraudolenti che investono il processo di produzione alimentare.

Gli articoli del codice penale che interessano nello specifico il settore alimentare in relazione alla tutela della salute pubblica sono contenuti soprattutto nel Titolo VI (*Dei delitti contro l'incolumità pubblica*), Capo II (*Dei delitti di comune pericolo mediante frode*).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In questi delitti il Codice pone sullo stesso piano (punendolo) chi detiene o vende un alimento reso pericoloso da altri con chi è responsabile diretto dell'avvelenamento, corruzione, adulterazione o contraffazione. Sulla scorta di tali reati è possibile operare – anche di iniziativa – perquisizioni e sequestri da parte della P.G. e – nei casi più gravi e seriali – arrivare ad ipotizzare (se sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi) anche conseguenti reati associativi.

Publicato il 6 settembre 2009

Per un approfondimento sulle tematiche di operatività di PG in materia di "reati satelliti" ed altri temi pratici segnaliamo il volume
"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"
di Maurizio Santoloci (edizione ampliata e rinnovata 2009)
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)



Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.